



COMUNE DI
**CASTEL
SAN PIETRO
TERME**

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON SOSTITUZIONE
DEGLI INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA "L. SASSATELLI"
PROGETTO DEFINITIVO / ESECUTIVO - 1° STRALCIO
FINANZIATO PARZIALMENTE CON FONDI PNRR**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO - 1° STRALCIO



Il Responsabile del Procedimento
ing. Mauro Lorrai

Il progettista
ing. Francesco Ghelfi

Elaborato

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
AMMINISTRATIVO
PRIMO STRALCIO**

Tavola n.

PE1-10

Progettista

Ing. Francesco Ghelfi – via Guicciardini, 84 – 41124 Modena
tel. 059/350846 - cell. 329/4030764 – mail: ghelfifranz@libero.it

Data

21/06/2023

Scala

/

File

Capitolato amministrativo.doc

Revisione

Emissione



Comune di Castel San Pietro Terme
Provincia di Bologna

Area Servizi al Territorio
Servizio Opere Pubbliche
Unità Operativa Manutenzioni

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**INTERVENTO DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CON
SOSTITUZIONE DEGLI INFISSI NELLA SCUOLA PRIMARIA "L.
SASSATELLI" – 1° STRALCIO – FINANZIATO PARZIALMENTE CON
FONDI PNRR**

CIG:

CUP: D84D22003640001

Castel San Pietro Terme

Lì, 21 giugno 2023

SOMMARIO

CAPITOLO I — Oggetto ed ammontare dell'appalto

Designazione, forma e dimensioni delle opere

Art. 1	Oggetto dell'appalto	pag. 3
Art. 2	Ammontare dell'appalto	pag. 3
Art. 3	Designazione delle opere dell'appalto	pag. 4
Art. 4	Forme, principali dimensioni e variazioni delle opere progettate	pag. 5
Art. 5	Pagamenti	pag. 5
Art. 6	Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia	pag. 7
Art. 7	Revisione dei prezzi	pag. 8

CAPITOLO II — Norme generali

Art. 8	Domicilio dell'Appaltatore	pag. 8
Art. 9	Osservanza di leggi, regolamenti e norme in materia di appalto	pag. 8

CAPITOLO III — Contratto

Art. 10	Affidamento dei lavori - Stipulazione del contratto	pag. 9
Art. 11	Documenti del contratto	pag. 9
Art. 12	Garanzia definitiva e garanzia della perfetta esecuzione delle opere	pag. 9
Art. 13	Subappalto	pag. 11

CAPITOLO IV — Esecuzione del contratto

Art. 14	Consegna dei lavori	pag. 14
Art. 15	Direzione dei lavori da parte dell'Appaltante	pag. 16
Art. 16	Rappresentante dell'Appaltatore sui lavori - Direttore di Cantiere - Personale dell'Appaltatore	pag. 17
Art. 17	Direzione e sorveglianza dei lavori	pag. 17
Art. 18	Responsabilità dell'Appaltatore verso l'Appaltante e verso terzi	pag. 18
Art. 19	Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore	pag. 18
Art. 20	Rinvenimenti	pag. 20
Art. 21	Brevetti di invenzione	pag. 21
Art. 22	Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e programma dei lavori	pag. 21
Art. 23	Modifica del contratto – Varianti	pag. 22
Art. 24	Durata giornaliera dei lavori — Lavoro straordinario e notturno	pag. 23
Art. 25	Tempo utile per l'ultimazione dei lavori — Sospensioni — Proroghe Penalità	pag. 24
Art. 26	Risoluzione e Rescissione del contratto	pag. 26
Art. 27	Danni da causa di forza maggiore	pag. 26
Art. 28	Responsabilità ed adempimenti dell'Appaltatore	pag. 27
Art. 29	Piani di sicurezza	pag. 27
Art. 30	Conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione	pag. 29
Art. 31	Presa in consegna dell'opera	pag. 29
Art. 32	Tracciabilità dei flussi finanziari	pag. 30

CAPITOLO V — Definizione delle controversie

Art. 33	Accordo bonario - Risoluzione amministrativa	pag. 30
Art. 34	Foro Competente	pag. 30

CAPITOLO I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO, DESIGNAZIONE, FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'Appalto ha per oggetto la riqualificazione energetica con sostituzione di parte degli infissi (identificati come opere del Primo Stralcio Funzionale) nella scuola primaria "Luciana Sassatelli", in via Niccolò Machiavelli n. 107 in Comune Castel San Pietro Terme.

Sono, compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi

Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'intervento nel suo complesso rientra nella Categoria di Opere "**OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi**" categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., per quanto attualmente applicabile, in materia di qualificazione per gli esecutori dei lavori pubblici.

L'importo complessivo dei lavori e delle provviste comprese in appalto ammonta a € 152.600,00, (Euro centocinquantaduemilaseicento/00), [di cui € 30'497,77 (Euro trentamilaquattrocento novantasette/77)] per costi stimati della manodopera ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016) di cui € 2.500,00 (Euro duemilacinquecento/00) costituiscono i costi per la sicurezza e come tali non sono soggetti al ribasso d'asta, come risulta dal seguente prospetto:

N.	CAT.	Gruppo di lavorazioni complessive dell'intervento ritenute omogenee	Importi in	Aliq. Perc.
			EURO	
per lavori a misura				
1	OS6	Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi	150.100,00	98,36%
		Oneri di sicurezza	2.500,00	1,62%
Totale generale opere (compresi oneri per la sicurezza)			152.600,00	100,00%

La cifra complessiva sopra riportata, al netto del ribasso offerto, indica l'importo dei lavori oggetto dell'offerta da eseguirsi a misura, come definiti dall'art. 3 comma 1 lett.) eeee) del D. Lgs. n. 50/2016. Si precisa che gli oneri della sicurezza sono stati determinati a seguito di stima analitica e sono riferibili alla risoluzione delle criticità derivanti dalle interferenze con le lavorazioni da eseguirsi. In tali oneri sono compresi l'allestimento del cantiere, le opere provvisorie di vario genere, la segnaletica, etc.

Gli importi delle opere di contratto, soggetti al ribasso, potranno variare in più o in meno, nel rispetto delle vigenti norme di Legge, per effetto di variazioni nelle singole quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, ovvero anche a causa di soppressione di alcune categorie previste e di esecuzione di altre non previste, in quanto, a suo insindacabile giudizio, l'Amministrazione si riserva di aumentare o diminuire le quantità, entro il limite del 20% dell'importo contrattuale, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'apposito Elenco Prezzi.

I prezzi indicati nel presente Capitolato potranno essere utilizzati per la valutazione di eventuali modifiche, varianti od interventi da eseguirsi, nel rispetto del disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., o che comunque risultino necessarie alla esecuzione dei lavori secondo quanto richiesto dalla D.L., a insindacabile giudizio della direzione lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato o prezzi diversi da quelli indicati nell'elenco che fa seguito.

Art. 3 DESIGNAZIONE DELLE OPERE DELL'APPALTO

Le opere comprese nell'affidamento, salvo eventuali variazioni disposte dall'Amministrazione Comunale, risultano da quanto specificato nel presente Capitolato e consistono nella rimozione di parte degli infissi in alluminio esistenti, comprese le tapparelle e cassonetti, e nella loro sostituzione con infissi in PVC ad alte prestazioni, nuovi cassonetti e nuove tapparelle in alluminio coibentati della parte di edificio identificata come Primo stralcio, il tutto così come risulta dagli elaborati di progetto di seguito elencati:

PE1-00	Elenco elaborati – Primo stralcio
PE1-01	Relazione generale – Primo stralcio
PE1-02	Documentazione fotografica – Primo stralcio
PE1-03	Relazione sul rispetto del principio DNSH – Primo stralcio
PE1-04	Relazione ai sensi del Decreto 23/06/2022 - CAM – Primo stralcio
PE1-05	Computo metrico estimativo – Primo stralcio
PE1-06	Elenco prezzi unitari – Primo stralcio
PE1-07	Analisi prezzi – Primo stralcio
PE1-08	Quadro d'incidenza della mano d'opera – Primo stralcio
PE1-09	Quadro economico – Primo stralcio
PE1-10	Capitolato Speciale d'Appalto - Amministrativo – Primo stralcio
PE1-11	Capitolato Speciale d'Appalto - Specifiche tecniche di esecuzione – Primo stralcio
PE1-12	Schema di contratto – Primo stralcio
PE1-13	Cronoprogramma – Primo stralcio
PE1-14	Piano di manutenzione – Primo stralcio
PE1-15	Inquadramento urbanistico – territoriale – Primo stralcio
PE1-16	Stato di fatto - Pianta piano terra – Primo stralcio
PE1-17	Stato di fatto - Prospetti – Primo stralcio
PE1-18	Stato di fatto - Abaco infissi esistenti da sostituire
PE1-19	Stato di progetto – Pianta piano terra – Primo stralcio
PE1-20	Stato di progetto - Abaco nuovi infissi - Primo stralcio
PE1-21	Piano di sicurezza e coordinamento – Primo stralcio
PE1-22	Fascicolo dell'opera – Primo stralcio

L'Appaltatore dichiara di avere preso conoscenza di tutte le specifiche particolarità delle lavorazioni in oggetto e della localizzazione delle stesse, obbligandosi conseguentemente alla esecuzione delle lavorazioni secondo le modalità ed i prezzi di cui al progetto di cui fa parte il presente Capitolato.

L'Appaltatore sarà interamente responsabile di ogni danno a persone e cose conseguente o derivante dall'espletamento delle lavorazioni affidate. Si intenderà quindi espressamente obbligato a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsivoglia danno diretto ed indiretto che potesse comunque, a chiunque e da chiunque derivare in relazione al lavoro oggetto del contratto, sollevando con ciò l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi azione sia in via giudiziale che stragiudiziale da chiunque promossa.

Art. 4

FORME, PRINCIPALI DIMENSIONI E VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

L'ubicazione, la forma, il numero e le principali dimensioni delle opere oggetto dell'appalto, risultano dal progetto e dagli elaborati sopra indicati, salvo quanto verrà meglio precisato in sede esecutiva dalla direzione dei lavori.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui al presente Capitolato ed agli elaborati progettuali da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa delle varie specie di opere comprese nell'appalto. L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere stesse, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione e nel rispetto del disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., quelle varianti che riterrà opportuno nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.

Art. 5

PAGAMENTI

All'Appaltatore saranno corrisposti in corso d'opera, pagamenti in acconto, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo di **€ 100.000,00 (Euro centomila/00)** al netto del ribasso contrattuale e delle ritenute, così come previsto per legge.

I pagamenti in acconto da disporre per somme dovute e giustificate dai prescritti documenti saranno disposti con le modalità di cui alle vigenti leggi.

L'ultimo pagamento in acconto sarà effettuato, qualunque ne sia l'ammontare netto, al momento della certificazione da parte della direzione dei lavori della ultimazione dei lavori stessi.

I pagamenti in acconto saranno effettuati previa acquisizione di documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità che attesti la regolarità dell'Appaltatore per quanto concerne gli adempimenti INPS, INAIL, nonché cassa edile, verificati sulla base della rispettiva normativa di riferimento. In caso di ottenimento da parte dell'Amministrazione appaltante del DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stessa trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dall'Amministrazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile. In ogni caso sui pagamenti stessi, ai sensi dell'art. 30 comma 5-bis del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sarà operata la ritenuta dello 0,5%.

Il pagamento della rata di saldo verrà effettuato, previa garanzia fideiussoria e previa acquisizione dell'attestazione di congruità della manodopera di cui all'Art. 8 c. 10-bis del D.L.

16/07/2020 n. 76 convertito con L. 11/09/2020 n. 120 e come regolato dal D.M. 25/06/2021 n. 143 (DURC di congruità), entro trenta giorni dall'emissione del Certificato di Collaudo provvisorio ovvero del Certificato di Regolare Esecuzione (e dopo che l'Appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi il versamento degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti uffici). L'importo della garanzia sarà pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di trenta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.

Il certificato di pagamento viene rilasciato dal RUP, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore, entro 7 giorni dalla ricezione del SAL da parte del D.L.

Quando il certificato di pagamento non venga emesso, per colpa dell'Amministrazione appaltante nei termini prescritti, decorreranno a favore dell'Appaltatore gli interessi nella misura fissata dalla legge, ai sensi del D. Lgs. 9 ottobre 2002 n. 231 e s.m.i. Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori.

I pagamenti delle fatture avverranno a 30 giorni dalla data di arrivo delle stesse presso l'Amministrazione appaltante previa verifica della regolarità delle stesse. Ai fini della determinazione della data di arrivo della fattura varrà il termine di registrazione presso il protocollo dell'Ente. Nel caso di ritardo nei pagamenti delle fatture, per colpa dell'Amministrazione, si applicheranno le disposizioni di cui agli artt.4 e 5 del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui al successivo articolo 13, impiegato nell'esecuzione del contratto, ed ove questi non provvedano entro il termine di quindici giorni assegnato dal Responsabile del Procedimento, ed ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il medesimo termine ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione appaltante pagherà, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui sopra, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e le contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

Ai sensi dell'articolo 35 comma 18 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione appaltante corrisponderà all'Appaltatore, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori, come risultante dal verbale di cui al successivo Art. 14, l'anticipazione pari al **20% dell'importo contrattuale**, previa prestazione di apposita garanzia fideiussoria di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. In ogni caso, il mancato rispetto dell'obbligo di approvvigionamento degli infissi di cui al successivo Art. 14 costituisce causa di decadenza dal diritto all'anticipazione, ferme le altre conseguenze di cui al presente Capitolato.

Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente:

- 1) il codice univoco ufficio UFH2Q4

- 2) numero e data della determina di impegno di spesa;
- 3) l'impegno di bilancio posto a copertura delle spese derivanti dal presente affidamento;
- 4) il codice CIG ;
- 5) il codice unico di progetto CUP D84D22003640001.

Le fatture dovranno inoltre essere inviate solo ed esclusivamente in formato elettronico al seguente indirizzo pec: fatture@pec.cspietro.it.

Nelle fatture emesse nei confronti di questo Comune, al fine di consentire l'applicazione del sistema dello Split payment, è necessario che sia riportata la seguente indicazione: "*Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i.*".

Art. 6

PREZZI PER LAVORI NON PREVISTI OD ESEGUITI IN ECONOMIA

Fermo il disposto dell'articolo 106 D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, per l'eventuale esecuzione di categorie di lavori non previste e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, o si procederà alla definizione di nuovi prezzi, che saranno concordati, ai sensi dell'Art. 8 del DM 7/03/2018 n. 49, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore ed approvati dal RUP, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'impresa o da terzi.

I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:

- a) desumendoli dai prezzi di cui all'articolo 23, comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ove esistenti;
- b) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'Appaltatore, e approvati dal RUP.

Nel caso in cui l'Appaltatore non accetti i nuovi prezzi determinati ed approvati ai sensi del presente Articolo, l'Amministrazione appaltante ingiungerà all'Appaltatore stesso l'esecuzione dei lavori o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'Appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dalle vigenti normative, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Per quei lavori e quelle somministrazioni che l'Amministrazione appaltante intendesse fare eseguire mediante forniture di operai, l'Appaltatore avrà l'obbligo di somministrare i giornalieri forniti dei relativi attrezzi che gli verranno richiesti d'ufficio e gliene verrà corrisposto l'importo in base ai prezzi unitari di cui all'allegato elenco.

Con tali prezzi si intenderanno corrisposti all'impresa il beneficio di diritto e i compensi per tutti gli oneri a suo carico fissati dal presente Capitolato.

Sull'importo maturato dovrà applicarsi il ribasso d'asta.

Gli operai per lavori ad economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato d'uso e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, perché siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla direzione lavori le liste relative agli operai, mezzi d'opera e provviste somministrati su richiesta della direzione lavori medesima per l'esecuzione dei lavori in economia.

Art. 7

REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, e ai sensi dell'art. 29 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante sulla base dei prezzi regionali di riferimento (anche tenendo conto del costo del lavoro determinato annualmente dal decreto ministeriale). La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo originario e comunque in misura non superiore all'ottanta per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse disponibili, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 7 del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito dalla legge 28 marzo 2022, n. 25

Non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

CAPITOLO II

NORME GENERALI

Art. 8

DOMICILIO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

Art. 9

OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E NORME IN MATERIA DI APPALTO

L'affidamento è regolato, oltre che dalle norme del presente Capitolato e, per quanto applicabile e non in contrasto con le norme dello stesso, anche:

- dal D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i. e da tutte le norme, linee guida o disposizioni esecutive ed applicative del medesimo in vigore all'atto dell'indizione della procedura di affidamento dei lavori;
- dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, approvato con DPR 5 ottobre 2010 n. 207, se ed in quanto applicabile;
- dal Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, se ed in quanto applicabile;
- dalle leggi antimafia 13 settembre 1982 n. 646 e s.m.i., 19 marzo 1990 n. 55 e s.m.i., D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i.;
- da tutte le norme antinforturistiche in vigore, in particolare dal D. Lgs. 81 del 09/04/2008 relativo alla materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- dal D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L 11/09/2020 n. 120 e s.m.i.;
- dal D.L. 31/05/2021 n. 77 come convertito con L 29/07/2021 n. 108 e s.m.i.;
- dalle normative in materia al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi del Regolamento UE 2021/241 relativamente al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH);
- dal D.M. 23 giugno 2022 relativo ai CAM per i servizi di progettazione e per l'affidamento di lavori per interventi edilizi;
- da tutte le normative in materia di finanziamenti con fondi del PNRR.
- da tutte le normative tecniche vigenti riportate negli elaborati progettuali.

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato all'osservanza di tutte le normative vigenti in materia.

La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

CAPITOLO III

CONTRATTO

Art. 10

AFFIDAMENTO DEI LAVORI – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati mediante procedura negoziata ai sensi dell'Art.1 comma 2 lett. b del D.L. 16 luglio 2020 n. 76 come convertito e successivamente modificato.

La stipulazione del contratto di appalto avrà luogo, nel giorno e con le modalità che verranno stabilite e tempestivamente comunicate all'Appaltatore, entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione. Nel contratto sarà dato atto che l'Appaltatore dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente Capitolato Speciale, nelle norme o linee guida esecutive ed applicative del D. Lgs. n. 50/2016, ivi compresi, ove ed in quanto applicabili, il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed il Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con D.M.LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145, nonché nel DM 7/3/2018 n. 49

Art. 11

DOCUMENTI DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto i seguenti elaborati, ancorché non materialmente allegati:

- a) il Capitolato generale d'appalto, per le parti ancora in vigore e per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto da quest'ultimo;
- b) il presente Capitolato speciale;
- c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il computo metrico estimativo;
- f) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- g) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- h) il cronoprogramma dei lavori;

ART. 12

GARANZIA DEFINITIVA E GARANZIA DELLA PERFETTA ESECUZIONE DELLE OPERE

L'esecutore dei lavori è obbligato, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, a costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o

fideiussione, del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%: ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto superiore al 20%.

Gli operatori economici in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., usufruiscono del beneficio della riduzione della garanzia definitiva in conformità al disposto del medesimo articolo.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

La garanzia definitiva, a scelta dell'offerente, può essere presentata in forma di cauzione, costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente, od in forma di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia definitiva di cui sopra, ove presentata in forma di fideiussione, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante.

La garanzia definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione. L'Appaltatore sarà tenuto a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'Amministrazione appaltante potrà valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore nonché valersi della medesima per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. A tal scopo l'Amministrazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

La garanzia definitiva sarà incamerata dall'Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca della esecuzione dei lavori.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di Regolare Esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di

ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, ed è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.

Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in origine o in copia autentica attestanti l'avvenuta esecuzione.

La garanzia fideiussoria definitiva rimarrà secondo la quota sopra citata vincolata, anche quando, a collaudo eseguito, nulla osti da parte dell'Amministrazione alla restituzione della stessa, a garanzia dei diritti dei creditori che abbiano tempestivamente attivato i rituali atti impeditivi, qualora la rata di saldo dovuta all'Appaltatore non sia all'uopo sufficiente, a giudizio dell'Amministrazione.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, l'esecutore dei lavori è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione per un massimale pari all'importo del contratto maggiorato dell'I.V.A e maggiorato di € 100.000,00 per le pre-esistenze e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione del certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di regolare esecuzione.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad euro 500.000,00.

La garanzia fideiussoria e la polizza assicurativa devono essere conformi agli schemi tipo approvati con D.M. 16/09/2022 n. 193.

Art. 13 SUBAPPALTO

Il subappalto di opere e lavorazioni da parte dell'Appaltatore potrà avvenire ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'Art. 105 comma 1 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore esegue in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

È fatto divieto, a norma dell'art. 21 della Legge 13 settembre 1982 n. 646 e successive modificazioni, e sotto pena della risoluzione del contratto, della perdita della cauzione e del

risarcimento degli eventuali danni, subappaltare in tutto od in parte i lavori, se non nel rispetto delle condizioni di cui al disposto del citato articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi della vigente legislazione è vietato all'Appaltatore affidare in appalto, subappalto o qualsiasi altra forma, anche a società cooperativa, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera, comunque assunta.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli 83 comma 2 e 216 comma 14 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dell'articolo 61 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207, la categoria prevalente dei lavori è: **Categoria "OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi"**, categoria che riguarda la fornitura, la posa in opera, la manutenzione e ristrutturazione di carpenteria e falegnameria in legno, di infissi interni ed esterni, di rivestimenti interni ed esterni, di pavimentazioni di qualsiasi tipo e materiale e di altri manufatti in metallo, legno, materie plastiche e materiali vetrosi e simili.

Tutte le lavorazioni sono subappaltabili. Non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente OS6 come sopra indicata.

L'affidamento in subappalto od in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

- 1) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- 2) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- 3) l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 4) al momento del deposito del contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, presso l'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del medesimo Codice;

L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L'Amministrazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera.

Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo inferiore a € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle indicate all'Art. 105 comma 3 del D. Lgs. 50/2016. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare all'Amministrazione

appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate all'Amministrazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al precedente punto 4.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'Articolo 105, comma 8 così come modificato dal DL 77/2021, convertito in legge 108 del 29 luglio 2021, l'Appaltatore principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono all'Amministrazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui all'articolo 105 comma 17 del D. Lgs. 50/2016.

È fatto inoltre obbligo ad ogni impresa subappaltatrice di comunicare gli estremi dei contratti di lavoro, sia nazionali che provinciali vigenti, applicati ai propri dipendenti, siano essi appartenenti alle seguenti associazioni, A.N.C.E., A.N.I.E.M., A.N.C.P.L., A.N.A.E.P.A., A.N.S.E.-C.N.A., ASSOEDILI-C.N.A., F.I.A.E.-C.A.S.A., C.L.A.I.I., o ad associazioni riconosciute ed equipollenti.

Le imprese subappaltatrici dovranno inoltre comunicare i numeri di iscrizione agli Enti assicurativi e previdenziali INPS, INAIL e CASSA EDILE o altro Ente paritetico contestualmente al contratto di subappalto.

Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, l'Amministrazione appaltante acquisisce d'ufficio il DURC in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza

contributiva risultante dal DURC, si applicano ai medesimi soggetti le disposizioni di cui al precedente articolo 5 previste per l'Appaltatore.

L'Amministrazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Nel caso di pagamento diretto, l'Appaltatore comunica all'Amministrazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.

L'affidamento in subappalto senza avere adempiuto al disposto dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., oltretutto essere punito ai sensi dell'art. 21 della Legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i., con arresto da 6 mesi ad 1 anno e l'applicazione di una ammenda pari ad 1/3 del valore complessivo dell'opera ricevuta in subappalto, comporterà la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore sarà tenuto, nel caso di utilizzazione del subappalto, dei noli a caldo o di contratti simili, a riportare nei cartelli esposti all'esterno dei cantieri, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnica professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. a) del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.

Il subappaltatore ed i lavoratori autonomi sono tenuti all'osservanza del piano di sicurezza e del piano operativo di sicurezza ed a fornire un piano complementare di dettaglio per quanto riguarda le scelte di loro competenza.

L'Appaltatore deve fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici di cantiere e sulle misure di sicurezza adottate, deve cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi e coordinare gli interventi e l'informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavori oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

CAPITOLO IV

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 14

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori avverrà entro 45 giorni dalla data di stipulazione del contratto di appalto e, in caso di urgenza, dopo la determinazione dirigenziale di aggiudicazione definitiva. Nel caso di consegna d'urgenza il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie.

In ogni caso la **consegna dei lavori** avverrà entro il **15 settembre 2023**, ma l'effettiva esecuzione dei lavori potrà avvenire solo durante la sospensione estiva delle attività didattiche

(indicativamente dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 2024), al fine di non interferire o sospendere l'attività scolastica.

Al fine della consegna dei lavori, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e comunicato all'Appaltatore con almeno 3 giorni di anticipo, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, al tracciamento e/o alla verifica ed al completamento del tracciamento che eventualmente fosse stato già eseguito a cura dell'Amministrazione appaltante sono a carico dell'Appaltatore.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso l'Appaltatore potrà effettuare tutte le attività previste nella fase A come descritta al successivo Art. 22 e nel rispetto di quanto ivi disposto.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscrivere riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma in misura alle seguenti percentuali, calcolate sull'importo netto dell'appalto:

- a) 1,00 per cento per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;
- b) 0,50 per cento per l'eccedenza fino a 1.549.000 euro;
- c) 0,20 per cento per la parte eccedente i 1.549.000 euro.

Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto ad un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori.

La stazione appaltante ha sempre la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'esecutore.

Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai precedenti 3 commi.

L'inizio effettivo dei lavori avverrà previa redazione di specifico verbale di inizio effettivo dei lavori e da questa data potranno iniziare le lavorazioni all'interno dell'edificio scolastico.

Considerato che:

- a) i vincoli imposti dal finanziamento PNRR impongono la conclusione dei lavori entro inderogabili scadenze, pena la perdita del finanziamento stesso;
- b) i tempi molto stretti concessi per la realizzazione delle opere appaltate, da realizzare in assenza di persone, obbligano ad operare solo durante la sospensione estiva delle attività didattiche, come detto sopra dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 2024;
- c) non è possibile rimandare l'avvio dell'anno scolastico qualora i lavori non siano ultimati entro questo arco di tempo;

- d) i lavori non possono essere sospesi durante la loro esecuzione per mancanza di materiali, problemi di trasporto, ecc. che impediscano l'arrivo degli infissi in tempo utile per la loro messa in opera;

si rende necessario che l'Appaltatore si approvvigioni del materiale nei tempi congrui per garantire l'effettivo inizio dei lavori alla data, indicativamente, del 15/06/2024 e l'ultimazione degli stessi entro il termine di 70 giorni naturali consecutivi come previsto al successivo Art. 25. A tal fine **l'Appaltatore avrà l'obbligo di approvvigionarsi degli infissi da installare** secondo questi termini:

- **almeno il 95% degli infissi** previsti nei documenti progettuali (misurato in mq.) dovrà essere disponibile **entro la data del 10/06/2024**. Per infissi disponibili si intende effettivamente depositati a piè d'opera o depositati presso magazzini di proprietà od in disponibilità dell'Appaltatore; tutti i materiali dovranno essere corredati dalla documentazione di trasporto e di consegna perché possano intendersi come disponibili;
- **il restante 5% degli infissi** dovrà essere disponibile, come sopra indicato, **entro la data del 10/07/2024**.

Al fine del rispetto della data di inizio lavori e della conseguente ultimazione, **nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui sopra l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'inizio dei lavori e di procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione**, anche nel caso di avvenuta redazione del verbale di inizio dei lavori.

Allo scopo della verifica del rispetto dell'obbligo di cui sopra, l'Appaltatore dovrà comunicare al Direttore Lavori, con anticipo non inferiore a **5 giorni lavorativi**, la disponibilità dei materiali, indicando il luogo di deposito, e dovrà permettere allo stesso DL l'accesso ai luoghi ove tali materiali sono depositati, se diverso dal cantiere. Ove tale comunicazione non avvenga entro i termini necessari per la tempestiva verifica da parte del Direttore Lavori, questi intimerà all'Appaltatore di permettere, **entro 3 giorni lavorativi**, l'accesso ai luoghi di deposito dei materiali approvvigionati e di produrre la relativa documentazione di trasporto e di consegna. Ove al Direttore Lavori non sia permesso tale accesso od il medesimo verifichi l'assenza dei materiali corredati dai relativi documenti nell'area di cantiere, si intende che l'obbligo di approvvigionamento non sia stato rispettato dall'Appaltatore.

Constatata la consistenza della fornitura degli infissi da parte del Direttore dei Lavori come sopra indicato, si potrà procedere con la stesura del **verbale di inizio effettivo dei lavori**.

Dalla data di questo verbale decorre il termine utile per il compimento delle opere.

Al fine dell'inizio dei lavori e della redazione dello specifico verbale, come sopra indicato, nel giorno fissato dal Direttore dei Lavori e comunicato all'Appaltatore con almeno 3 giorni di anticipo, le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per dare l'effettivo inizio alle lavorazioni. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il direttore dei lavori fissa una nuova data, entro i successivi 3 giorni. La decorrenza del termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori di cui al successivo Art. 25 resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Art. 15

DIREZIONE DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTANTE

La Direzione dei lavori verrà effettuata dal tecnico incaricato dalla Amministrazione comunale; il Direttore dei Lavori, in tale sua veste, assumerà ogni responsabilità civile e penale, procedendo ai sensi delle vigenti disposizioni normative ed in particolare dell'articolo 101 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e del DM 7 marzo 2018 n. 49.

Art. 16

RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI, DIRETTORE DI CANTIERE PERSONALE DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, ove non conduca i lavori personalmente, ha l'obbligo di conferire mandato con rappresentanza a persona fornita degli idonei requisiti, in conformità di quanto disposto all'art. 4 del Capitolato Generale. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

L'Appaltatore, od il suo rappresentante, deve garantire la presenza sul luogo dei lavori per tutta la durata dell'appalto.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che perciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore e può coincidere con il rappresentante di cui sopra.

Il direttore dei lavori ha diritto, previa motivata comunicazione, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei detti soggetti e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

L'Appaltatore è tenuto ad assicurare in ogni momento il personale occorrente, in quantità e professionalità, al fine di garantire la piena autonomia esecutiva del lavoro nei tempi previsti, non essendo il Comune di Castel San Pietro Terme tenuto a prestazioni d'opera di alcun tipo.

Al personale dell'Appaltatore impiegato nella esecuzione delle lavorazioni dovranno essere applicate tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione infortuni e per l'igiene sul lavoro. Nei casi di infrazione, l'Appaltatore è comunque sempre responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

L'Appaltatore risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi ed attrezzature impiegate nell'espletamento dei lavori nonché dei conseguenti eventuali danni da essi derivabili.

L'Appaltatore, oltre all'osservanza di tutte le norme specifiche del presente contratto, avrà l'obbligo di fare osservare al proprio personale tutte le disposizioni conseguenti a leggi, regolamenti e decreti, siano essi Nazionali o Regionali, in vigore o emanati durante il periodo della lavorazione, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento ai regolamenti di igiene e di polizia urbana.

In circostanze eccezionali tali da richiedere provvedimenti particolari in difesa della salute pubblica, il Sindaco potrà emettere norme speciali relative al funzionamento del servizio di Igiene Ambientale a cui l'Appaltatore dovrà attenersi.

Art. 17

DIREZIONE E SORVEGLIANZA DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori in generale ed in particolare dovrà uniformarsi strettamente ed esclusivamente alle istruzioni ed alle prescrizioni dettate dal direttore dei lavori e/o, per quanto da questi delegato, dai direttori operativi e dagli ispettori di cantiere, oltre a quanto, a termini delle vigenti normative, di competenza del Responsabile Unico del Procedimento.

La sorveglianza dell'Ufficio di direzione lavori, che potrà essere saltuaria, non esonera l'Appaltatore dalla piena responsabilità circa l'esatto adempimento dei lavori, nonché la scrupolosa osservanza delle regole dell'arte e l'ottima qualità di ogni materiale impiegato e ciò anche se eventuali deficienze ed imperfezioni passassero inosservate al momento dell'esecuzione.

La direzione dei lavori avrà quindi ampia facoltà di indagine e sanzioni in qualsiasi momento, anche posteriormente all'esecuzione delle opere.

Art. 18

RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO L'APPALTANTE E VERSO TERZI

L'Appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione appaltante dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'opera dei suoi dipendenti nonché delle imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore è obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le leggi e disposizioni in vigore riguardanti la sicurezza pubblica ed avrà ad esclusivo suo carico l'onere di rifondere all'Amministrazione appaltante, ai suoi operai ed a terzi i danni che fossero causati dall'assunto appalto.

Si precisa che in materia di sicurezza l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D. Lgs. 9/04/2008 n. 81 e s.m.i.

L'Appaltatore assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni dipendenti dall'appalto.

Esonera quindi l'Amministrazione appaltante e tutto il personale dell'Amministrazione stessa, preposto alla D. L. che ha solo carattere tecnico-amministrativo, da qualsiasi responsabilità inerente all'esecuzione dell'appalto e si obbliga di rilevarli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa, che eventualmente potessero contro di loro venire proposte.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti i provvedimenti e le opere di protezione dei materiali e delle opere facenti parte degli impianti contro qualunque specie di danno anche dovuto alla esecuzione di altre opere ed impianti.

L'Amministrazione appaltante infine rimane estranea ad ogni vertenza che potesse sorgere tra l'Appaltatore ed i suoi fornitori creditori e terzi in genere.

Sono inoltre a carico dell'Appaltatore la riparazione ed il risanamento di eventuali danni arrecati ad impianti, canalizzazioni esistenti ed in genere a beni pubblici e privati, che si verificassero a causa dei lavori.

Art. 19

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte dalle vigenti normative, comprese norme e linee guida applicative del Codice D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché dal Capitolato Generale d'Appalto per i lavori pubblici D.M.LL.PP. n. 145/00, se ed in quanto applicabile, dal Regolamento DPR n. 207/2010 e s.m.i., se ed in quanto applicabile, ed a quanto specificato nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri qui appresso indicati che si intendono compensati nei prezzi di cui all'elenco prezzi allegato al contratto:

- a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente ai lavori, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
- b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele, stabilite per legge, necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Amministrazione appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Amministrazione appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti

- locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con un arredo adeguato;
- d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulle strade in qualsiasi modo interessate dai lavori;
 - e) il risarcimento dei danni di ogni genere o il pagamento di indennità a quei proprietari i cui immobili fossero in qualche modo danneggiati durante l'esecuzione dei lavori;
 - f) l'esecuzione di ogni prova di carico e verifiche delle varie strutture che siano ordinate dalla Direzione dei lavori o dal collaudatore, la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisoriale, maestranze e ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti.
 - g) le spese per esperienze, assaggi e prelievamento, preparazione ed invio di campioni di materiali da costruzione forniti dall'Appaltatore agli istituti autorizzati di prova indicati dall'Amministrazione appaltante, nonché il pagamento delle relative spese e tasse con il carico della osservanza sia delle vigenti disposizioni regolamentari per le prove dei materiali da costruzione in genere, sia di quelle che potranno essere emanate durante il corso dei lavori e così anche durante le operazioni di collaudo. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nell'ufficio della direzione dei lavori o nel cantiere, munendoli di suggelli a firma del direttore dei lavori e dell'Appaltatore nei modi più adatti a garantire la autenticità;
 - h) la fornitura, dal giorno della consegna dei lavori, sino a lavoro ultimato, di strumenti topografici, personale e mezzi d'opera per tracciamenti, rilievi, misurazioni e verifiche di ogni genere;
 - i) la manutenzione di tutte le opere eseguite, in dipendenza dell'appalto, nel periodo che sarà per trascorrere dalla loro ultimazione sino all'emissione del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione. Tale manutenzione comprende tutti i lavori di riparazione dei danni che si verificassero alle opere eseguite e quanto occorre per dare all'atto del collaudo le opere stesse in perfetto stato, rimanendo esclusi solamente i danni prodotti da forza maggiore e sempre che l'Appaltatore ne faccia regolare denuncia nel termine di cinque giorni da quello dell'evento;
 - j) la fornitura all'ufficio tecnico dell'Amministrazione appaltante, entro i termini prefissi dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della manodopera, notizie che dovranno pervenire in copia anche alla direzione dei lavori.
 - k) La mancata ottemperanza dell'Appaltatore alle precedenti disposizioni sarà considerata grave inadempienza contrattuale;
 - l) la fornitura ed installazione di 1 tabellone, delle dimensioni, tipo e materiali che saranno prescritti dalla direzione dei lavori, con l'indicazione dell'Amministrazione appaltante, del nome dei progettisti, del direttore dei lavori, dell'assistente, del tipo di impianto dei lavori, nonché dell'Appaltatore e di tutte quelle subappaltatrici o comunque esecutrici a mezzo di noli a caldo o di contratti simili, secondo le prescrizioni che saranno fornite dall'Amministrazione appaltante;

Quando l'Appaltatore non adempia anche ad uno solo di questi obblighi, l'Amministrazione appaltante sarà in diritto — previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica — di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Amministrazione si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivati dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere l'Amministrazione appaltante. Tale penale sarà ridotta del 5% qualora l'Appaltatore ottemperi all'ordine di pagamento entro il termine fissato nell'atto di notifica.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga:

- 1) in caso di assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, ad assicurare una quota pari al 30% delle predette assunzioni all'occupazione giovanile (under 36) e – in deroga – una quota inferiore, ovvero del 15% (Tasso attuale di occupazione femminile nel settore ATECO 2 Digit – Costruzioni – 9,7% maggiorato di almeno 5 punti percentuali) all'occupazione femminile, calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con DPCM - Dipartimento delle pari opportunità del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC);
- 2) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15 e non superiore a 50, entro 6 mesi dalla conclusione/stipulazione del contratto a consegnare alla stazione appaltante una Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato delle assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta; con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità (art. 47 comma 3);
- 3) se operatore con un numero di dipendenti superiore a 15, entro 6 mesi dalla conclusione/stipulazione del contratto produrre una relazione sull'assolvimento degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 e illustri le eventuali sanzioni e i provvedimenti disposti a suo carico nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte con contestuale attestazione di avvenuta trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali (art. 47 comma 3 bis);

Quando l'Appaltatore non adempia anche ad uno solo di questi obblighi, la penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera nella percentuale del 0,5 per mille dell'ammontare contrattuale. Inoltre, la violazione dell'obbligo di cui al comma 3 art. 47 determina l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse PNRR e/o PNC.

Art. 20 RINVENIMENTI

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore o di quelli che interessino la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, l'Appaltatore dovrà sospendere i lavori nel luogo del ritrovamento, adottando ogni disposizione necessaria per garantire l'integrità degli oggetti e la loro custodia e conservazione dandone immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante.

Il lavoro potrà essere ripreso solo in seguito ad ordine scritto della direzione lavori, con l'osservanza delle disposizioni e delle cautele che verranno imposte.

Salvo i diritti che spettano allo Stato, gli oggetti rinvenuti restano di proprietà assoluta dell'Amministrazione appaltante, senza alcun diritto dell'Appaltatore a premi, partecipazioni o compensi di sorta. L'Appaltatore ha diritto al solo rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il diligente recupero. Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. La sospensione dei lavori per le cause sopra indicate rientra tra quelle di forza maggiore.

Art. 21

BREVETTI DI INVENZIONE

Sia che l'Amministrazione appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa con il consenso del direttore dei lavori, l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto a tutti i relativi obblighi di legge.

Art. 22

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI E PROGRAMMA DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, ma compatibilmente con l'ordine da tenersi nell'andamento dei lavori e le scadenze stabilite nel cronoprogramma redatto, ove necessario, ai sensi dell'art. 40 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e purché a giudizio della direzione lavori non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

In ogni caso, come da precedente Art. 14, la consegna dei lavori avverrà entro il 15 settembre 2023, ma l'esecuzione dei lavori potrà avvenire solo durante la sospensione estiva delle attività didattiche (indicativamente dal 15 giugno 2024 al 1° settembre 2024). L'Appaltatore sarà pertanto tenuto alla meticolosa e puntuale programmazione delle attività ed a procedere alla fornitura dei materiali per l'esecuzione dei lavori nel periodo sopraddetto.

L'Appaltatore, pertanto disporrà di una fase preliminare sufficientemente ampia per sviluppare il progetto costruttivo (fase A) intercorrente fra la consegna contrattuale dei lavori e l'inizio delle lavorazioni interne all'edificio scolastico (fase B). Nella prima fase (fase A) l'Appaltatore svilupperà le attività preparative e produrre l'intera fornitura degli infissi per consentire l'effettiva esecuzione delle opere non appena termineranno le attività scolastiche.

In particolare, nella fase A l'Appaltatore potrà:

- effettuare rilievi e misure di dettaglio anche al fine di verificare le dimensioni indicate nel progetto esecutivo. Resta in ogni caso obbligo dell'Appaltatore di effettuare il rilievo effettivo dello stato di fatto, con la precisa misurazione delle reali dimensioni degli infissi, dei vani murari e di ogni particolare esistente relativo alle lavorazioni di cui trattasi;
- predisporre il progetto costruttivo, comprese le finiture, i particolari ed i colori che intende porre in opera. Tale progetto dovrà essere approvato dalla DL;
- produrre i campioni da sottoporre a prova;
- redigere calcoli e certificazioni degli infissi;
- produrre le eventuali richieste di autorizzazione al subappalto per la successiva fase B.
- effettuare gli ordinativi di materiali;
- produrre l'intera fornitura degli infissi da completare prima di iniziare la fase B.

I rilievi e le misure di dettaglio e tutte le verifiche dello stato di fatto dovranno comunque essere effettuate in assenza di attività didattica, ad esempio durante le giornate di sabato, domenica ed in generale in assenza di alunni e personale scolastico. Qualsiasi sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con la DL, l'Amministrazione comunale e la Direzione Didattica. L'Amministrazione garantirà il libero accesso a tutti i locali dell'edificio scolastico, nelle giornate concordate, al fine di permettere all'Appaltatore di procedere con le attività propedeutiche con celerità. Il personale dell'Amministrazione sarà messo a disposizione per consentire all'Appaltatore le necessarie verifiche.

Tutte le attività sopra indicate dovranno comunque essere effettuate in tempi congrui con la fornitura dei nuovi infissi, da installare a partire indicativamente dalla metà giugno 2024

L'Appaltatore almeno 20 giorni prima dell'inizio dei lavori, dovrà presentare un dettagliato programma di esecuzione delle opere che intende eseguire, anche indipendente dal cronoprogramma sopracitato, con allegato grafico, nel quale siano riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori.

L'Amministrazione appaltante potrà formulare le proprie osservazioni e, nel termine di 10 giorni dalla data di comunicazione delle osservazioni medesime, l'Appaltatore dovrà consegnare il programma definitivo. L'accettazione del programma da parte dell'Amministrazione non esclude né diminuisce la responsabilità dell'Appaltatore per la regolare e tempestiva esecuzione delle opere, e non implica limitazione della facoltà che l'Amministrazione si è riservata al quarto comma del presente articolo.

L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di determinati lavori entro un congruo termine perentorio o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà all'Amministrazione appaltante di non stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore.

Art. 23

MODIFICA DEL CONTRATTO – VARIANTI

L'Amministrazione si riserva l'insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo le modifiche o le varianti che riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita dei lavori e per una maggiore economia degli stessi. Tali varianti potranno comunque essere ammesse nel rispetto del disposto dell'articolo 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 1 lett. e) del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto potrà essere modificato senza una nuova procedura di affidamento se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4 del medesimo articolo e l'importo della modifica **non supera il 20% dell'importo originario del contratto**.

Il direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.

Sono considerate varianti in corso d'opera, e come tali ammesse senza una nuova procedura di affidamento, quelle in aumento od in diminuzione che non alterino la natura generale del contratto e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze imprevedute ed imprevedibili per la Stazione appaltante. In tale caso, il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo, a termini dell'articolo 106 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice.

Ai sensi dell'articolo 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, il contratto di appalto potrà altresì essere modificato senza una nuova procedura di affidamento se il valore della modifica è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto, purché la modifica non alteri la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche. Qualora la necessità di modificare il contratto derivi da errori o da omissioni nel progetto esecutivo, che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, essa è consentita solo nei limiti quantitativi di cui al presente comma, ferma restando la responsabilità dei progettisti esterni

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., l'Amministrazione appaltante qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, Il Rup ne darà comunicazione all'Appaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all'esecutore le proprie determinazioni. Qualora l'esecutore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Rup si intende manifestata la volontà di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dall'esecutore. La perizia sarà accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall'Appaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione.

Le eventuali modificazioni o varianti o comunque qualsiasi intervento disposto dal direttore dei lavori per la risoluzione di aspetti di dettaglio, saranno compensate in base ai prezzi unitari riportati nell'Elenco Prezzi allegato al contratto, depurati del ribasso d'asta; tuttavia, se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi con la procedura di cui al precedente articolo 6. Sui nuovi prezzi verrà applicato il ribasso d'asta.

Art. 24

DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO E NOTTURNO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

Non è consentito fare eseguire dagli operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro.

All'infuori dell'orario normale, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio far eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Amministrazione appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la direzione lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Amministrazione le maggiori spese di assistenza.

Salva l'osservanza delle norme relativa alla disciplina del lavoro, qualora la direzione lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, questa, sentito il Responsabile del Procedimento, ne dà ordine, per iscritto, all'Appaltatore, che è obbligato ad uniformarsi. In tal caso all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente, un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserita nell'elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà devoluto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato quando le condizioni di luce naturale nell'epoca in cui si svolgono i lavori lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato, sempre per iscritto, dalla direzione lavori.

Art. 25

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONI - PROROGHE – PENALITÀ

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è fissato in **70 (settanta) giorni naturali consecutivi** dalla data del **verbale di effettivo inizio dei lavori** di cui al precedente Art. 14 o, in caso di consegna frazionata, dell'ultimo verbale di consegna parziale.

Per le eventuali sospensioni dei lavori o proroghe si applicheranno le disposizioni dell'articolo 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore dei lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dall'Amministrazione appaltante per cause diverse da quelle di cui al presente articolo, l'Appaltatore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base dei seguenti criteri:

- a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 16 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera;
- b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto

legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegitima sospensione;

- c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori;
- d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

La sospensione parziale dei lavori determina, altresì, il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

La penale pecuniaria è stabilita in misura giornaliera nella percentuale del **1 per mille (uno per mille)** dell'ammontare contrattuale. Gli oneri di cui al Piano di sicurezza e Coordinamento sono compresi nell'importo posto a base di gara.

Il ritardo di consegna degli infissi previsti per l'avvio della fase B, comportante ritardo per l'inizio delle operazioni all'interno della scuola sarà considerata grave inadempienza contrattuale.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei Lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'Appaltatore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

La penale sarà comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori e potrà essere computata a debito dell'impresa anche negli stati d'avanzamento.

Nel caso in cui, per negligenza o per inadempienza dell'Appaltatore, le lavorazioni non procedano nei termini di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione comunale, oltre all'applicazione delle penali di cui al presente Articolo e la risoluzione contrattuale di cui agli Artt. 14, 25 e 26 del presente Capitolato, procederà nei confronti dell'Appaltatore inadempiente al fine del ristoro di tutti i danni subiti, compresa le eventuali spese necessarie per garantire lo svolgimento dell'attività scolastica prevista nell'edificio e l'eventuale revoca del contributo.

Art. 26

RISOLUZIONE E RESCSSIONE DEL CONTRATTO

Fatto salvo quanto previsto al precedente Articolo 25 ed al precedente Articolo 14, l'Amministrazione è in diritto di risolvere il contratto di appalto ai sensi dell'Articolo 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. quando ricorra una delle condizioni di cui al comma 1 del medesimo articolo.

L'Amministrazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, a termini del comma 2 del citato Articolo 108, qualora:

- a) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'Articolo 80 del D. Lgs. 50/2016.

Quando il direttore dei lavori accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, l'Amministrazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, dichiara risolto il contratto.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Si applicano le disposizioni di cui all'Articolo 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

È facoltà dell'Amministrazione recedere in qualunque tempo dal contratto, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Art. 27

DANNI DA CAUSA DI FORZA MAGGIORE

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e limitatamente all'importo dei lavori necessari per le riparazioni valutati a prezzi di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo. Resteranno comunque a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità. In particolare, nel caso di danni causati da forza maggiore l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'Appaltatore, il Direttore dei Lavori redigerà processo verbale alla presenza di quest'ultimo, accertando:

- a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) le cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l'ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell'appaltatore;
- d) l'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e) l'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Art. 28

RESPONSABILITÀ ED ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai contratti di lavoro nella località e nel periodo cui si riferiscono i lavori, nonché gli obblighi assicurativi e previdenziali, e ciò anche indipendentemente dall'adesione dell'Impresa alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica e sindacale; inoltre l'appaltatore risponde in solido dell'applicazione delle norme anzidette anche da parte di subappaltatori.

In caso di ritardo nei pagamenti delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si applicherà il disposto dell'art. 30 comma 6 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., e del precedente Articolo 5.

L'Appaltatore avrà l'obbligo di adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità s'intende quindi sollevato il personale preposto alla Direzione lavori, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dalle vigenti normative.

In materia di sicurezza l'Appaltatore dovrà uniformarsi a quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 successive modificazioni ed integrazioni, da tutte le norme antinfortunistiche nazionali o locali in vigore al momento dell'esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'art. 1-comma 1° e 2° e dell'art. 2 del D.P.C.M. 11/05/1991 n. 187:

- se si tratti di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata, tanto per sé che per i concessionari o subappaltatori, prima della stipula del contratto la propria composizione societaria; l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto;

- se poi il soggetto aggiudicatario o subappaltatore è un consorzio tali dati debbono essere riferiti alle società consorziate che comunque partecipino all'esecuzione dell'opera;

- le variazioni che siano intervenute nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto ai dati segnalati al momento della stipula del contratto.

In presenza di subappalti, di noli a caldo o di contratti simili dovrà altresì adempiere alle prescrizioni particolari già previste nell'articolo che si interessa del subappalto.

È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice ed ai subappaltatori la tenuta presso il cantiere dei documenti previsti per legge.

Art. 29

PIANI DI SICUREZZA

Le opere previste nel presente contratto saranno realizzate dall'appaltatore con propria organizzazione dei mezzi senza alcun vincolo di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente. Pertanto l'Appaltatore ha piena libertà e facoltà di organizzare il proprio cantiere (personale, mezzi ed attrezzature) nella maniera che riterrà più opportuna, nel pieno rispetto, però, dei programmi concordati con l'Amministrazione appaltante, alla quale rimane comunque la facoltà

di ispezionare e controllare l'andamento dei lavori e, per quanto attiene la sicurezza, l'osservanza alle disposizioni legislative e alle clausole contenute nel presente Capitolato e al Piano di sicurezza e di Coordinamento.

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva, e comunque prima della consegna dei lavori, l'Appaltatore redige e consegna all'Amministrazione appaltante:

a) eventuali proposte integrative del Piano di Sicurezza e di Coordinamento;

b) il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza di cui alla lettera a).

Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, previsto ai sensi del D. Lgs. 81/2008 nonché il Piano Operativo di Sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, proposte motivate di integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento, per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza.

I piani di sicurezza di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. sono messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Deve inoltre essere comunicato il nominativo dei Responsabili della Sicurezza dell'Appaltatore e dei subappaltatori ed essere messo a disposizione presso il cantiere il documento dei rischi aziendali (ex D. Lgs 81/2008) ed il documento dei rischi relativi al cantiere, quando ne sia prevista la redazione.

L'Appaltatore dà atto, senza riserve di sorta, di aver provveduto, durante il sopralluogo effettuato, in sede di predisposizione dell'offerta per la gara d'appalto nelle zone dove dovranno svolgersi i lavori, alla verifica, mediante diretta conoscenza, dei rischi connessi ai profili di sicurezza nell'area interessata ai lavori, al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio o protezione.

L'Appaltatore dovrà rispettare e far rispettare ai propri dipendenti, ed a quanti altri a qualsiasi titolo operano per conto suo, tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza del lavoro ed antinfortunistica, oltre alle norme contenute nel presente Capitolato. L'Amministrazione appaltante si riserva di pretendere, in ogni caso, l'allontanamento del personale operante in cantiere ove sia stato accertato che esso contravvenga ai propri doveri di sicurezza ed igiene del lavoro.

In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento da parte dell'Appaltatore di situazioni di pericolo, quest'ultimo, oltre a dare immediata esecuzione a quanto prescritto dalle norme che regolano la materia, dovrà senza indugio informare il direttore dei lavori per l'eventuale verifica delle cause che li hanno determinati.

Il direttore dei lavori, o il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, avranno funzioni di vigilanza sull'adempimento di quanto previsto contrattualmente in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, con l'obbligo di riferire immediatamente, con comunicazione scritta, all'Amministrazione appaltante, per eventuali inadempienze o danni a beni o attività della stessa Amministrazione. Questi avranno la possibilità di adottare nei confronti dell'Appaltatore, previa comunicazione scritta, sanzioni adeguate alla gravità delle violazioni accertate ed al numero delle stesse, che potranno andare dal richiamo scritto alla risoluzione del contratto. In particolare potrà essere disposta la sospensione dei lavori, per il tempo necessario al

ripristino delle condizioni di sicurezza, e la ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo comunicazione scritta dell'Appaltatore circa l'avvenuta eliminazione della situazione di pericolo. La suddetta sospensione dei lavori andrà considerata esclusivamente come sanzione per il mancato adempimento degli obblighi di cui al presente contratto, non potrà quindi costituire motivo per richieste di compensi e non determinerà mutamento del termine di ultimazione dei lavori.

Nel caso l'appaltatore sia un consorzio l'unità produttiva cantiere è del consorzio e al consorzio fanno capo anche tutti gli obblighi derivanti dall'applicazione del D. Lgs. 81/2008. Il consorzio garantisce il possesso dell'idoneità tecnico - professionale dell'impresa o delle imprese indicate quali esecutrici dei lavori.

Art. 30

CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Il conto finale verrà compilato entro tre (3) mesi dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del direttore dei lavori.

Il Certificato di Regolare Esecuzione dovrà essere redatto entro tre mesi dalla data di ultimazione completa delle opere appaltate.

È in facoltà dell'Amministrazione appaltante di richiedere, prima dell'ultimazione dei lavori, il funzionamento parziale o totale delle opere eseguite.

In tal caso si provvederà ai sensi dell'art. 230 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010.

Le modalità di esecuzione; i requisiti professionali dei collaudatori; i divieti di affidamento a determinate figure professionali; le incompatibilità; le misure dei compensi e le modalità di effettuazione del collaudo sono quelle previste dal Titolo X del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., per quanto in vigore.

Art. 31

PRESA IN CONSEGNA DELL'OPERA

Successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione o del collaudo approvato e alla presentazione da parte dell'Appaltatore all'Amministrazione appaltante della cartografia in scala prescritta di tutti gli schemi delle condotte e simili compresi nell'opera eseguita, l'opera stessa sarà presa in consegna dall'Amministrazione, permanendo la responsabilità dell'impresa a norma dell'art. 1669 del codice civile.

L'Amministrazione appaltante può disporre delle opere appaltate subito dopo l'ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 230 del Regolamento D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

Quando l'Amministrazione appaltante si avvalga di tale facoltà, l'Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, ragione o causa, e non potrà reclamare compensi di sorta.

Delle operazioni di presa in consegna verrà redatto un verbale nel quale si descriverà lo stato di consistenza delle opere prese in consegna e del loro stato di manutenzione.

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione appaltante prima del collaudo o della Regolare esecuzione; egli però risponde fino all'approvazione del collaudo di tutti i difetti derivanti da vizio e negligenza di esecuzione o da imperfezione dei materiali.

L'appaltatore è tenuto ad ovviare anche ai deterioramenti derivanti dall'uso o dall'esercizio dell'opera, essendo ammesso l'uso preventivo dell'opera, prima e ai fini del collaudo.

I collaudi anche favorevoli e l'accettazione delle opere non esonerano l'Appaltatore dalle garanzie e responsabilità di legge e, in specie, dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera.

Art. 32

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla medesima Legge. A tal fine i codici CIG e CUP da riportare su tutti gli strumenti di pagamento sono i seguenti: CIG 98831411F6 – CUP D84D22003640001.

L'Appaltatore è tenuto a dare immediata comunicazione, all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Bologna, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraenti/sub appaltatori ecc. a qualsiasi titolo interessati all'appalto di cui trattasi) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Per consentire all'Amministrazione comunale di verificare, come previsto dal richiamato art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., che nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i soggetti di cui sopra sia inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, l'Appaltatore stesso è tenuto ad inviare al Comune copia dei medesimi contratti.

Le parti si obbligano al rispetto della norma di cui al D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con L. 23 giugno 2014 n. 89 in merito alla fatturazione elettronica.

CAPITOLO V

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Art. 33

ACCORDO BONARIO

RISOLUZIONE AMMINISTRATIVA

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati nell' Articolo 205 del D. Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, si procederà all'accordo bonario ai sensi del medesimo Articolo 205.

Prima dell'approvazione del Certificato di Collaudo o del Certificato di Regolare Esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il Responsabile Unico del Procedimento attiva l'accordo bonario di cui al citato Articolo 205 per la risoluzione delle riserve iscritte.

È escluso il ricorso all'arbitrato.

Art. 34

FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie conseguenti ed inerenti all'esecuzione ed all'interpretazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, fatti salvi gli articoli precedenti e quanto disposto dalle leggi speciali in materia di opere pubbliche e qualora si verta in materia di interessi legittimi, competente in via esclusiva è il Foro di Bologna.